



# Comune di Vezzano Ligure

PROVINCIA della SPEZIA

---

Ordinanza N° 31

Vezzano Ligure, lì 29.04.2009

## IL SINDACO

PREMESSO che il Comune della Spezia ha emesso l'ordinanza sindacale n°24P/01 che istituiva dal 19.11.2001 il divieto di transito ai veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nel tratto di strada Provinciale 1 Aurelia confinante con i Comuni di Arcola e Vezzano Ligure;

CHE tale provvedimento doveva conseguentemente ridurre anche il transito di detti veicoli nel tratto di strada provinciale 1 Aurelia attraversante i centro abitati di Prati e Fornola;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la strada Provinciale 1 Aurelia, attraversante gli abitati di Prati e Fornola, è interessata dal transito di un numero particolarmente rilevante di mezzi pesanti che causano gravi problemi di viabilità ordinaria, con pericolo attuale per la circolazione stradale ed particolare per la sicurezza della fascia di utenza più debole: pedoni in generale, anziani, bambini;

TENUTO conto che il tratto di strada Provinciale 1 Aurelia dal km. 405 + 675 (raccordo autostradale) al km. 405 +800 ricade nel centro abitato di "Fornola" e dal km. 406 + 200 al km. 407 + 170 ricade nel centro abitato di "Prati", così regolarmente individuati e segnalati ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n°285 e s.m.i.) ed approvati con deliberazione di G.C. n°160 del 05.10.2006;

CHE il predetto tratto di strada Provinciale 1 Aurelia:

- è regolato a doppio senso di circolazione e con una corsia per ogni senso di marcia attraversante i centri abitati di Fornola e Prati;
- le corsie di marcia hanno una larghezza media di mt. 3.70;
- presenta elevata tortuosità con tratti rettilinei che in alcuni casi si riducono a poche decine di metri;
- lungo la carreggiata sono presenti oltre a numerose residenze, diverse attività commerciali, una farmacia, distributore di carburanti, fermate autobus, attraversamenti pedonali;
- la fascia di pertinenza stradale laterale nel tratto del centro abitato di "Fornola" è di ridotte dimensioni con l'assenza del marciapiede, per cui esistono difetti di spazi per consentire il transito pedonale;

- la situazione rappresentata assume carattere di pericolosità in presenza del frequente passaggio dei mezzi pesanti, le cui elevate dimensioni sono tali da non consentire un facile avvistamento dei pedoni;

RAVVISATA l'opportunità di ridurre il numero dei mezzi pesanti in transito in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali, al fine di ricondurre il livello di sicurezza della circolazione stradale entro i limiti accettabili;

VISTA la circolare 05.08.1993, n°62 del Ministero dei Lavori Pubblici intitolata "Limitazione della circolazione dei mezzi pesanti fuori ed in attraversamento dei centri abitati" che stabilisce i criteri di adozione dei suddetti provvedimenti;

CHE prima di adottare tale provvedimento sono stati informati i Sindaci del Comune della Spezia, Arcola e Santo Stefano di Magra, unitamente alle associazioni di categoria interessate;

VISTO lo studio redatto per conto del Comune della Spezia dal Dott. Massimo Santori di giugno 2001, relativo alle ipotesi di nuova regolamentazione della circolazione merci nell'area di La Spezia e Val di Magra;

CHE per raggiungere il Comune della Spezia esiste un percorso alternativo e precisamente il tratto autostradale Santo Stefano di Magra – La Spezia non soggetto a pedaggio;

VISTO il parere della Provincia della Spezia prot. n. 1812 del 13.03.2008, ai sensi dell'art. 7, c. 3, C.d.S. quale Ente proprietario della strada;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, c. 4° lett. b), e 7, c. 3°, del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 495/92 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n°267;

## **ORDINA**

Nel tratto della S.P. 1 Aurelia, attraversante i centri abitati di "Fornola" e "Prati", rispettivamente dal km. 405 + 675 (raccordo autostradale) al km. 405 +800 e dal km. 406 + 200 al km. 407 + 170, è fatto divieto di transito ai veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, con esclusione dei seguenti veicoli:

1. adibiti a pubblico servizio;
2. adibiti a carico e scarico ovvero i veicoli che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio, non altrimenti raggiungibile, ove si applicano le limitazioni.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, C.d.S. il Comando Polizia Municipale è incaricato di rilasciare autorizzazioni in deroga sulla base di comprovate necessità.

Il responsabile dell'Area Vigilanza è incaricato di dar corso e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Il personale del Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà esecutiva dopo l'installazione della suddetta segnaletica.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. avverte: responsabile del provvedimento è il Comandante della Polizia Municipale Orlandi Maurizio.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla predetta pubblicazione.

La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza:

- CARABINIERI;
- POLIZIA STRADALE;
- VIGILI del FUOCO;
- PREFETTURA;
- PROVINCIA;
- GUARDIA di FINANZA;
- al 118;
- S.A.L.T.;
- A.N.A.S.;
- REGIONE LIGURIA;
- A.T.C.;
- A.C.A.M.;
- C.N.A.;
- CONFARTIGIANATO;
- al C.C.I.S.S. Centro di coordinamento informazioni e sicurezza stradale.

**F.to Il Sindaco**  
**Arch. Paola Giannarelli**